

## TERMINI E CONDIZIONI

relativi alle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato: Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente; Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente; Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile; Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*; Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor* di Cassa depositi e prestiti S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015.

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse sono composte dai presenti Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

### 1. Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior* (le **Obbligazioni**).

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**), obbligazioni a tasso fisso crescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**), obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile (**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**) o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Misto**) (tutte, congiuntamente, le **Obbligazioni** o i **Titoli**).

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la **Data di Emissione**), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la **Data di Scadenza**) e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell'Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il **Valore Nominale**) di ciascuna Obbligazione.

### 2. Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e Condizioni, e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

### **3. Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il **Testo Unico**) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari 6 (il **Sistema di Gestione Accentrata**). Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accessi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

### **4. Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### **5. Status dei Titoli e Ranking**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. In particolare, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, quali ad esempio lo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni. Con riferimento ai titoli emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.11 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

### **6. Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e

Condizioni e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nei presenti Termini e Condizioni e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo Articolo 10.1.

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo Articolo 10.2.

## **7. Tasso di interesse**

### **7.1 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dalla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Godimento**).

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive ovvero determinate in funzione della fissazione della Data di Godimento e rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (le **Date di Pagamento degli Interessi**).

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

### **7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla Data di Pagamento degli Interessi. Per quanto concerne il pagamento del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### **7.3 Modalità di Calcolo degli interessi**

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

\* \* \*

## **A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Costante**).

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il tasso di interesse, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, sarà indicato nelle Condizioni Definitive (i) come valore prefissato, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra un margine di rendimento effettivo (il **Margine di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora il tasso di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i responsabile/i del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**, congiuntamente agli altri, i **Responsabili del Collocamento**) e/o del collocatore (il **Collocatore**, congiuntamente agli altri, i **Collocatori**) e/o del collocatore garante (il **Collocatore Garante**, congiuntamente agli altri, i **Collocatori Garanti**) e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Crescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive (i) come valori prefissati, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra ciascun margine

di rendimento effettivo (il/i **Margine/i di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora i tassi di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati, saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### C. **Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Decrescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive (i) come valori prefissati, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra ciascun margine di rendimento effettivo (il/i **Margine/i di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora i tassi di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati, saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

#### **D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”) (ciascuna, una **Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile**).

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Variabile sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Variabile.

\* \* \*

#### **E. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una **Cedola a Tasso Variabile**):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P \cdot S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni strutturate nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale ad 1), anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

S = valore assunto dal Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive ovvero determinata/e in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa/e nota/e successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Rilevazione**);

Margine = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, ovvero in punti base (*basis point*), anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato (se diverso da zero) nelle Condizioni Definitive, come ammontare prefissato, come *range*, ovvero come valore minimo;

*Cap* = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

*Floor* = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Qualora il Margine sia indicato come *range*, ovvero come valore minimo, nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo dello stesso potrebbe essere definito e comunicato al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole a Tasso Variabile possono essere corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

\* \* \*

## **F. Obbligazioni a Tasso Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito **Cedole Variabili**) e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le **Cedole Fisse**). In particolare:

### **(i) Cedole Variabili**

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente paragrafo "E. Obbligazioni a Tasso Variabile".

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

## **(ii) Cedole Fisse**

Le Obbligazioni maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente paragrafo “*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”).

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **7.4 Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto, le Condizioni Definitive indicano il Parametro di Riferimento al cui valore sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti parametri:

- tasso interbancario della valuta dell'Euro (Eonia o Euribor), per le durate di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani (di durata da tre mesi a trenta anni), per le durate di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da due a trenta anni (“Tasso Euro *Swap*” (IRS)), espresso in percentuale;
- il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive ed antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “Mese di Riferimento”) (“Rendimento d’asta BOT”). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Il rendimento d’asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta del BOT così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE”). Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “MF” (alla voce “Tassi BCE” – “Operazioni di mercato aperto” – “Tasso di riferimento principale”) o analoga stampa specialistica, nonché sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell’Eurosistema);
- la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all’inflazione dell’area euro (“Rendistato”). Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla/e Data/e di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive.



Le Condizioni Definitive riporteranno il Parametro di Riferimento e le sue fonti informative, oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.

### **7.5 Eventi di turbativa del mercato ed eventi straordinari relativi al Tasso Variabile o al singolo Parametro (gli Eventi)**

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto, le Condizioni Definitive contengono, con riferimento alle Obbligazioni oggetto di Offerta/Quotazione, l'indicazione degli eventi di turbativa e dei criteri di determinazione del valore del Parametro di Riferimento, nell'ipotesi di eventi di turbativa di mercato alla Data di Rilevazione nonché di eventi straordinari che riguardino il Parametro di Riferimento.

Nel caso in cui si verifichi un Evento, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di apportare rettifiche al valore del Parametro di Riferimento sulla base di criteri di determinazione volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

Si riporta di seguito un'elencazione, non esaustiva, dei possibili Eventi che possono riguardare i Parametri di Riferimento:

- modifica sostanziale dei metodi di calcolo/caratteristiche del Parametro di Riferimento;
- sospensione e/o definitiva interruzione del calcolo del Parametro di Riferimento;
- mancata pubblicazione o pubblicazioni erronee del Parametro di Riferimento e
- turbativa della copertura.

Si sottolinea che tali Eventi sono connessi alla scelta del Parametro di Riferimento utilizzabile per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili. Pertanto, le Condizioni Definitive, a seconda dei Parametri di Riferimento di volta in volta indicati, possono prevedere specifici eventi di turbativa del mercato o eventi straordinari.

### **7.6 Agente per il Calcolo**

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e dunque sul valore delle Obbligazioni, al ricorrere di eventi di turbativa del mercato e eventi straordinari) (**l'Agente per il Calcolo**).

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente, con il/i Responsabile/i del Collocamento o con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

### **7.7 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli**

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Floor* è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni di tipo *floor* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di opzioni di tipo *cap* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

#### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* e *Floor* è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

### **8. Data di Scadenza e modalità di rimborso**

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero, determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare almeno pari al 100% del Valore Nominale o pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il **Prezzo di Rimborso**).

### **9. Rendimento**

Il rendimento effettivo delle Obbligazioni è rappresentato dal tasso interno di rendimento, ovvero il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza e reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento.

Non è possibile determinare a priori il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto le quali fruttano, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, un interesse determinato in funzione di una partecipazione al rendimento del Parametro di Riferimento, ove prevista, non superiore, ove indicato nelle Condizioni Definitive, all'ammontare *Cap*, indicato nelle Condizioni Definitive medesime.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *Floor*.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

In base alle caratteristiche delle Obbligazioni, le Condizioni Definitive indicheranno il rendimento minimo delle Obbligazioni ovvero le modalità secondo le quali questo sarà reso noto.

### **10. Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

## **10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, di predisporre un supplemento al Prospetto di Base, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato su cui sono quotate le Obbligazioni, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nell'Articolo 10.2 "Comunicazioni".

## **10.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

## **11. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

## **12. Data di Emissione**

Le Obbligazioni sono emesse, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Emissione**).

## **13. Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

## **14. Regime fiscale**

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata

tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

## ALLEGATO AI TERMINI E CONDIZIONI

<b>Agente per i Pagamenti</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)</b>	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Buoni Fruttiferi Postali</b>	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola</b>	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile/Cedola Fissa/Cedola Variabile.
<b>Cedola a Tasso Fisso Costante</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Crescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ) indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Decrescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso

	variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte all'Articolo 7.3 dei Termini e Condizioni.
<b>Cedola Fissa</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte all'Articolo 7.3 dei Termini e Condizioni.
<b>Clausola di Indennizzo per motivi fiscali</b>	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, secondo quanto previsto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall'onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
<b>Collocatore/i Garante/i</b>	La/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Singola Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o

	del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	<p>Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:</p> <p><b><i>Following Business Day Convention</i></b>, indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><b><i>Modified Following Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><b><i>Preceding Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><b><i>Adjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p> <p><b><i>Unadjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	<p>La data di emissione delle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.</p>
<b>Data di Godimento</b>	<p>La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i</p>

	e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata) e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
<b>Data di Scadenza</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
<b>Distribuzione sul MOT</b>	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
<b>Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito, 4 - 00185 Roma.



<b>Fattore di Partecipazione o P</b>	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Gestione Ordinaria</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento delle infrastrutture destinate alla fornitura di servizi pubblici e le relative attività di consulenza, studio e ricerca.
<b>Gestione Separata</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia italiana. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il MEF) con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione.
<b>Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario</b>	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e/o nel quale il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è operativo.
<b>Gruppo CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario Autorizzato</b>	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Libretti di Risparmio Postale</b>	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
<b>Margine o M</b>	Valore espresso in termini percentuali, ovvero in punti base ( <i>basis point</i> ), come ammontare prefissato, come <i>range</i> , ovvero come valore minimo, ed indicato nelle Condizioni Definitive (se diverso da zero), ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.
<b>Modulo di Adesione</b>	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi del Prospetto di Base, redatta in conformità all'articolo 5, secondo comma, e all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
<b>Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 24, secondo comma, del Regolamento n. 809/2004/CE.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Costante</b> ), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente</b> ), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente</b> ), le obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile ( <b>Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile</b> ), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le <b>Obbligazioni a Tasso Variabile</b> ) e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le <b>Obbligazioni a Tasso Misto</b> ), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Riferimento o S</b>	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Premio di Fedeltà</b>	Ove previsto nelle Condizioni Definitive, indica il premio espresso in

	percentuale del Valore Nominale come specificato nelle Condizioni Definitive, che sarà corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Programma</b>	Il programma di offerta e di quotazione, costituito ai sensi del Prospetto di Base, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> ".
<b>Prospetto di Base</b>	Il prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento Mercati</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Responsabile/i del Collocamento</b>	Il/i soggetto/i, indicato/i nelle Condizioni Definitive, che organizza/organizzano e costituisce/costituiscono il consorzio di collocamento, il/i coordinatore/i del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.

<b>Risparmio Postale</b>	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Sistema di Gestione Accentrata</b>	Il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base.
<b>Termini e Condizioni delle Obbligazioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
<b>Testo Unico</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Valore Nominale o VN</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valore Nominale Complessivo</b>	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.

I riferimenti normativi contenuti nei Termini e Condizioni, ivi incluso l'Allegato ai Termini e Condizioni, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.